



D/CH/12/001 (D12001): Gesuch um Bewilligung für das Inverkehrbringen des Parasitoiden *Torymus sinensis*

Abgelehnt am 29. Mai 2012

1. Gesuch

Gesuchstellerin: Consiglio di Stato del Cantone Ticino

Organismus: *Torymus sinensis* Kamijo (Hymenoptera, Torymidae)

Verwendung: Klassische biologische Bekämpfung der Kastaniengallwespe *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu (Hymenoptera, Cynipidae)

2. Verfahren

Publikation im BBI: 13. März 2012

Entscheid: 29. Mai 2012

3. Dokumente

- Publikation im BBI vom 13. März 2012
- Verfügung vom 29. Mai 2012

Gesuch um Bewilligung für das Inverkehrbringen der Schlupfwespe *Torymus sinensis*

- Gesuchstellerin: Consiglio di Stato del Canton Ticino,
Residenza Governativa, 6501 Bellinzona
- Gegenstand: D12001 – Inverkehrbringen der Schlupfwespe *Torymus sinensis* zur biologischen Bekämpfung der Kastaniengallwespe
- Eigenschaften des Organismus:*
- *T. sinensis* Kamijo (Hymenoptera, Torymidae) ist eine ectoparasitische Schlupfwespe der Kastaniengallwespe *Dryocosmus kuriphilus* Yatsumatsu (Hymenoptera, Cynipidae);
 - *T. sinensis* zählt zu den gebietsfremden wirbellosen Kleintieren und stammt ursprünglich aus China. Diese Schlupfwespe wurde im Jahre 2005 zur biologischen Bekämpfung der Kastaniengallwespe in Norditalien freigelassen.
- Beschreibung der vorgesehenen Verwendungen:*
- *T. sinensis* soll zur klassischen biologischen Bekämpfung der Kastaniengallwespe im Kanton Tessin freigelassen werden;
 - Nach erfolgter Freilassung soll sich *T. sinensis* im Kanton Tessin etablieren, die Gallen von *D. kuriphilus* parasitieren und die Schäden an den Kastanienbäumen reduzieren.
- Bewilligungsverfahren: Das Verfahren richtet sich nach Artikel 30 der Freisetzungsvorordnung vom 10. September 2008 (FrSV; SR 814.911).
- Bewilligungsbehörde: Bundesamt für Umwelt (BAFU), 3003 Bern.
- Öffentliche Auflage: Die nicht vertraulichen Akten können nach Artikel 42 Absatz 2 FrSV während der Auflagefrist vom 13. März bis und mit 13. April 2012 von jeder Person nach vorgängiger Anmeldung (Telefon 031 322 93 80) zu den üblichen Bürozeiten beim Bundesamt für Umwelt, BAFU, Abteilung Abfall, Stoffe, Biotechnologie, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen, eingesehen werden.
- Einsprache: Jede Person kann schriftlich innert der oben angeführten Auflagefrist zum Gesuch Stellung nehmen.
- Wer Rechte als Partei im Sinne von Artikel 6 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021) im Bewilligungsverfahren wahrnehmen will, muss dies innert der oben angeführten

Auflagefrist dem BAFU mit seiner Einsprache schriftlich, mit Angaben zur Parteistellung, mitteilen und begründen. Wer dies unterlässt, wird vom späteren Verfahren ausgeschlossen.

13. März 2012

Bundesamt für Umwelt



Riferimento/Numero d'incarto: L133-1118
Domanda d'autorizzazione D 12.001

Decisione

del 29 maggio 2012

relativa alla

Domanda d'autorizzazione per il lancio di *Torymus sinensis* del 24 gennaio 2012 del **Consiglio di Stato del Cantone Ticino**, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona

Sommario

A. FATTISPECIE	2
B. CONSIDERAZIONI	4
1. Basi legali	4
2. Valutazione	5
2.1 Forma	5
2.1.1 Competenza	5
2.1.2 Lingua del procedimento	5
2.1.3 Emolumenti	5
2.2 Sostanza	5
2.2.1 Pareri dei servizi specializzati	5
2.2.1.1 Pareri delle Commissioni	5
2.2.1.2 Pareri degli Uffici federali	6
2.2.2 Analisi e valutazione del rischio da parte di un esperto del CABI Europe-Switzerland	7
2.2.3 Valutazione da parte dell'UFAM	11
C. DECISIONE	14
BIBLIOGRAFIA	15

A. FATTISPECIE

1. Il 9 novembre 2010 il Consiglio di Stato del Canton Ticino (di seguito «richiedente») ha inviato all'UFAM una domanda d'autorizzazione per il lancio del parassitoide *Torymus sinensis* per la lotta biologica al cinipide del castagno secondo l'ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA; RS 814.911).
2. *Torymus sinensis* Kamijo (Hymenoptera: Torymidae) è un ectoparassitoide originario della Cina e appartiene pertanto ai piccoli vertebrati alloctoni secondo l'OEDA. Nel 2005 il parassitoide è stato rilasciato nel nord Italia per la lotta biologica al cinipide galligeno del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae). Anch'esso originario della Cina, il cinipide galligeno del castagno è stato rinvenuto per la prima volta nel 2009 nel sud del Canton Ticino. Da allora si è diffuso in ampie aree del Ticino ed è stato osservato anche in altri Cantoni (Grigioni, Vallese, Vaud, Berna, Argovia, Zugo). Secondo la domanda, *T. sinensis* verrebbe rilasciato come mezzo di lotta biologica classica al cinipide del castagno anche nel Canton Ticino dove, una volta insediatosi, dovrebbe ridurre i danni prodotti da *D. kuriphilus* alle piante di castagno.
3. L'UFAM ha confermato il 16 novembre 2010 la ricezione della domanda d'autorizzazione del 9 novembre 2010. Ha quindi proceduto a verificarne la completezza secondo l'articolo 42 capoverso 1 OEDA.
4. Il 7 dicembre 2010 l'UFAM ha constatato che la domanda d'autorizzazione del 9 novembre 2010 per il lancio del parassitoide *Torymus sinensis* Kamijo nel Canton Ticino era incompleta e ha indicato i documenti e le informazioni mancanti.
5. Il 24 gennaio 2012 il richiedente ha inoltrato una versione rielaborata della domanda d'autorizzazione per il lancio del parassitoide *Torymus sinensis*, contenente uno scritto che suppliva ai documenti e alle informazioni mancanti secondo la decisione dell'UFAM del 7 dicembre 2010.
6. Considerando che, stando a dati del richiedente, non si era potuto effettuare un'analisi e una valutazione del rischio secondo l'allegato 4 OEDA, che per questo motivo l'UFAM prevedeva un'analisi e una valutazione del rischio da parte di specialisti esterni nel campo della lotta biologica classica e che quella in oggetto era la prima domanda di autorizzazione per la messa in commercio di un organismo alloctono per la lotta biologica classica secondo l'articolo 30 OEDA, nella decisione del 7 marzo 2012 l'UFAM ha comunicato al richiedente che la domanda d'autorizzazione soddisfaceva i requisiti per la pubblicazione nel Foglio federale secondo l'articolo 42 capoverso 2 OEDA. Nella stessa decisione, l'UFAM comunicava inoltre che la domanda d'autorizzazione sarebbe stata esaminata e sottoposta ai servizi specializzati secondo l'articolo 43 OEDA e che l'analisi e la valutazione esterne del rischio potevano essere sottoposte ai servizi specializzati di cui nel predetto articolo.
7. Il 7 marzo 2012 l'UFAM ha sottoposto la domanda d'autorizzazione del 24 gennaio 2012, la decisione del 7 dicembre 2010, nonché la domanda d'autorizzazione del 9 novembre 2010, all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), all'Ufficio federale di veterinaria (UFV), all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), alla Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB), come pure alla Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU), invitandoli a formulare un parere entro il 30 marzo 2012.
8. Il 13 marzo 2012 il deposito della domanda d'autorizzazione è stato pubblicato nel Foglio federale (FF 2012, 2136-2137) sotto forma di breve descrizione. Il fascicolo è stato messo a disposizione delle persone interessate per consultazione pubblica fino al 13 aprile 2012 (compreso).
9. Durante il termine di trenta giorni previsto per la consultazione pubblica non è stata depositata alcuna opposizione contro il lancio del parassitoide *Torymus sinensis* nel Canton Ticino.
10. Il parere dell'UFV è stato inoltrato mediante posta elettronica il 28 marzo 2012, quello della CFSB con lettera del 29 marzo 2012, quelli di UFSP e UFG con missive del 30 marzo 2012. Il 29 marzo 2012 la CENU ha comunicato mediante posta elettronica che, per ragioni di tempo, non aveva potuto discutere il fascicolo e che rinunciava pertanto a formulare un parere. Non è stata richiesta alcuna proroga del termine.

11. La bozza della decisione è stata inviata al richiedente il 2 maggio 2012 per garantire il diritto di audizione secondo gli articoli 30 e ss. della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RU 1969 755) con termine 11 maggio 2012. Su domanda del Cantone Ticino, il termine è stato prorogato fino al 25 maggio 2012.

12. Il 22 maggio 2012 il richiedente ha inoltrato delle osservazioni alla bozza della decisione.

B. CONSIDERAZIONI

1. Basi legali

1. Secondo l'articolo 29a capoverso 1 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), gli organismi possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti non possano mettere in pericolo l'uomo o l'ambiente e non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. Il Consiglio federale può subordinare ad autorizzazione l'utilizzazione di determinati organismi (art. 29f cpv. 2 lett. b LPAmb), cosa che ha fatto per i piccoli vertebrati alloctoni con l'articolo 25 dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA; RS 814.911).

2. Chi intende mettere in commercio piccoli invertebrati alloctoni per la prima volta o per un nuovo impiego necessita di un'autorizzazione da parte della Confederazione (art. 25 OEDA). L'articolo 26 OEDA stabilisce la procedura di autorizzazione determinante.

3. Conformemente all'articolo 30 capoverso 1 OEDA, la domanda di autorizzazione per la messa in commercio di piccoli invertebrati alloctoni che deve essere presentata nell'ambito della procedura di autorizzazione determinante secondo l'articolo 26 deve contenere tutti i dati necessari che documentino che l'utilizzazione degli organismi non viola le esigenze di cui agli articoli 15 e 16 OEDA. Queste disposizioni concretizzano la protezione dell'uomo, degli animali, dell'ambiente e della diversità biologica da pericoli dovuti ad organismi alloctoni e quindi, in particolare, l'articolo 29a LPAmb; le altre esigenze sono approfondite, per quanto necessario, nella valutazione dell'UFAM al punto 2.2.3. La domanda deve in particolare comprendere i seguenti dati: un dossier tecnico con i dati di cui all'allegato 3.4 OEDA (art. 30 cpv. 1 lett. a OEDA); i risultati di ricerche precedenti sugli stessi organismi relative ai pericoli e ai danni per l'uomo o l'ambiente, in particolare le ricerche in sistemi chiusi ed eventualmente in pieno campo (art. 30 cpv. 1 lett. b OEDA); se disponibili, eventuali autorizzazioni e valutazioni di autorità svizzere o estere relative a emissioni sperimentali e alla messa in commercio degli stessi organismi (art. 30 cpv. 1 lett. c OEDA); un'analisi e una valutazione del rischio secondo l'allegato 4 OEDA (art. 30 cpv. 1 lett. d OEDA); un piano di sorveglianza che consenta al richiedente di verificare se le ipotesi alla base dell'analisi e della valutazione del rischio secondo l'allegato 4 OEDA sono corrette e se le misure di protezione adottate per adempiere alle esigenze di cui agli articoli 15 e 16 OEDA sono sufficienti, e che contenga almeno i seguenti dati: tipo, specificità, sensibilità e attendibilità dei metodi, nonché durata e frequenza della sorveglianza (art. 30 cpv. 1 lett. e OEDA); una proposta per l'informazione degli acquirenti (art. 5 OEDA), come pure per l'eventuale imballaggio degli organismi (art. 30 cpv. 1 lett. f OEDA). Nella documentazione relativa ai risultati di ricerche precedenti secondo l'articolo 30 capoverso 2 lettera b è possibile fare riferimento a dati o a risultati di un altro richiedente, sempre che quest'ultimo abbia dato il proprio consenso scritto (art. 30 cpv. 3 OEDA).

4. L'UFAM verifica se la domanda d'autorizzazione contiene tutti i documenti necessari. Se la documentazione è incompleta, la restituisce al richiedente affinché la completi o la rielabori aggiungendo le informazioni mancanti indicate (art. 42 cpv. 1 OEDA). Nel caso di organismi destinati ad essere utilizzati direttamente nell'ambiente, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione pubblica sul Foglio federale il deposito della domanda appena questa è completa e provvede affinché gli atti non confidenziali possano essere consultati per un periodo di 30 giorni (art. 42 cpv. 2 OEDA). Durante il termine di esposizione pubblica, chiunque può esprimersi per iscritto in merito alla domanda. Chi si avvale di questa possibilità non acquisisce automaticamente la qualità di parte nella procedura di autorizzazione (art. 42 cpv. 3 OEDA).

5. Secondo l'articolo 43 OEDA, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione esamina la domanda d'autorizzazione. La domanda d'autorizzazione è sottoposta all'UFSP, all'UFV e all'UFAG per quanto rientri nel loro ambito di competenza, come pure alla CFSB e alla CENU affinché possano effettuare una valutazione nell'ambito del proprio settore di competenza e formulare un parere (art. 43 cpv. 1 OEDA). L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione trasmette ai servizi specializzati i documenti di cui all'articolo 42 capoversi 3 e 4 OEDA (art. 43 cpv. 2 OEDA). La stessa autorità trasmette inoltre i pareri dei servizi specializzati alle parti affinché possano esprimersi in merito, nonché ai servizi specializzati per reciproca informazione (art. 43 cpv. 3 OEDA). Se dall'esame risulta che i documenti presentati sono insufficienti per la valutazione della domanda, l'autorità competente

per il rilascio dell'autorizzazione esige dal richiedente i documenti supplementari necessari e chiede alle parti e ai servizi specializzati di esprimersi in merito (art. 43 cpv. 4 OEDA).

6. Secondo l'articolo 44 capoverso 1 OEDA, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione autorizza la messa in commercio tenendo conto dei pareri presentati dalle parti e dai servizi specializzati se dalla valutazione della domanda risulta che le esigenze della procedura di autorizzazione determinante sono soddisfatte (art. 44 cpv.1 lett. a OEDA) e che la messa in commercio non può mettere in pericolo l'uomo, gli animali e l'ambiente e non pregiudica la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile (art. 44 cpv. 1 lett. b OEDA). La messa in commercio deve inoltre essere ammissibile secondo le leggi per la cui esecuzione sono competenti l'UFSP, l'UFAM, nonché eventualmente l'UFV e l'UFAG, e tali Uffici acconsentono pertanto alla messa in commercio (art. 44 cpv. 1 lett. d OEDA).

7. Secondo l'articolo 44 capoverso 2 OEDA, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può vincolare l'autorizzazione a determinati oneri e può in particolare limitare l'impiego degli organismi o autorizzarla solo a determinate condizioni ed esigere dal richiedente che, oltre al piano di sorveglianza (art. 28 cpv. 2 lett. e, 29 cpv. 2 lett. e o 30 cpv. 2 lett. e), effettui a proprie spese altri accertamenti al fine soprattutto di riconoscere possibili conseguenze tardive per l'uomo, gli animali, l'ambiente, la diversità biologica o la sua utilizzazione sostenibile [...] e che presenti un rapporto in merito (art. 44 cpv. 2 OEDA). L'autorizzazione deve essere limitata nel tempo (art. 44 cpv. 3 OEDA).

2. Valutazione

2.1 Forma

2.1.1 Competenza

T. sinensis è un piccolo invertebrato alloctono ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettere a, c e f OEDA. In assenza di altra ordinanza applicabile, la sua messa in circolazione finalizzata alla lotta biologica classica a *D. kuriphilus* nel bosco è soggetto all'articolo 26 lettera k OEDA, indi per cui l'atto che stabilisce la procedura di autorizzazione determinante è l'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente e l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione è l'UFAM.

2.1.2 Lingua del procedimento

Poiché la domanda d'autorizzazione è stata presentata in italiano, la decisione è redatta in lingua italiana (art. 33a cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021).

2.1.3 Emolumenti

Si rinuncia a riscuotere emolumenti in applicazione dell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1).

2.2 Sostanza

2.2.1 Pareri dei servizi specializzati

2.2.1.1 Pareri delle Commissioni

Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB)

La CFSB ha discusso i seguenti punti:

- Identità (complesso di specie) – È ormai noto da tempo che *T. sinensis* è un complesso di specie al cui interno le singole specie possono essere distinte tra loro a livello molecolare, ma non sempre a livello morfologico. La domanda d'autorizzazione non fornisce dati che indichino quali specie di *T. sinensis* si prevede effettivamente di rilasciare. L'identità andrebbe in ogni caso appurata prima del lancio.

- Specificità dell'ospite / Invasività – In Cina, nel suo habitat d'origine, *T. sinensis* presenta un ampio spettro di ospiti. In letteratura viene in effetti spesso menzionato che in Giappone e negli Stati Uniti *T. sinensis* è un antagonista specifico del cinipide del castagno. La fonte citata dal richiedente non dimostra però tale specificità per le regioni castanicole europee: lo studio di Cooper e Rieske (2011) è stato svolto negli Stati Uniti e, oltretutto, su un'area di saggio troppo piccola perché i risultati possano essere verosimilmente ritenuti rappresentativi. La comunicazione personale da Alma e Quacchia non consente valutazioni di carattere scientifico.
- Raggio di diffusione – La velocità di diffusione del cinipide galligeno del castagno è di circa 20 chilometri l'anno (km/anno); quella di *T. sinensis* può persino raggiungere i 60 km/anno. Poiché in Ticino esistono già popolazioni di cinipide galligeno del castagno e *T. sinensis* è stato rilasciato in vicinanza del confine, *T. sinensis* volerà in breve tempo anche in Svizzera.
- Potenziale di ibridazione (pericolo di erosione della biodiversità) – Poiché in Giappone è già stata dimostrata un'ibridazione tra *T. sinensis* e specie indigene di *Torymus*, la CFSB è del parere che urga procedere a un'analisi più approfondita anche della situazione in Ticino. Nella pubblicazione «Evaluating the use of *Torymus sinensis* against the chestnut gall wasp *Dryocosmus kuriphilus* in the Canton Ticino, Switzerland» di Aebi, Schönenberger e Bigler (Agroscope ART, gennaio 2011) vengono illustrate le potenziali coppie geniche che andrebbero sottoposte ad analisi. Questi dati sono assenti nella domanda d'autorizzazione.
- Efficacia – Successi convincenti nella lotta biologica al cinipide galligeno del castagno attraverso *T. sinensis* sono stati finora documentati solo in Giappone. L'efficacia di *T. sinensis* non è stata scientificamente dimostrata in nessun ecosistema comparabile al Ticino. L'efficacia del metodo di lotta dovrebbe essere assolutamente conosciuta prima della messa in commercio.
- Luoghi di emissione – Nella domanda d'autorizzazione mancano indicazioni circa i siti di rilascio previsti (catasto).

Nel suo parere la CFSB giunge alla conclusione che nella domanda d'autorizzazione manchino i dati e le informazioni più importanti in fatto di biosicurezza, e che pertanto il rischio di *T. sinensis* per l'ambiente non possa essere valutato. Raccomanda dunque di rifiutare la domanda d'autorizzazione. La CFSB accoglierebbe con favore il rilascio di *T. sinensis* nel Canton Ticino a condizione che il lancio fosse accompagnato da studi nell'ambito dei quali vengono rilevati i dati mancanti ai fini dell'analisi del rischio e della verifica dell'efficacia. Questo confronto scientifico appare alla CFSB quantomai importante, specie alla luce dell'importanza che le selve castanili rivestono per il Canton Ticino e della forte probabilità che vi si verifichi una migrazione di *T. sinensis*. Indipendentemente dal rilascio o meno di un'autorizzazione di emissione, un piano di mitigazione di eventuali effetti negativi sull'ambiente (piano di riduzione del rischio) andrebbe elaborato già adesso.

Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU)

Per ragioni di tempo, la CENU non ha potuto discutere il fascicolo e ha rinunciato pertanto a formulare un parere. Non è stata richiesta alcuna proroga del termine.

2.2.1.2 Pareri degli Uffici federali

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

L'UFSP fa notare che al punto 422 della domanda d'autorizzazione il richiedente riporta che *T. sinensis* non è in alcun modo pericoloso per l'uomo. Secondo l'UFSP non vi è alcun indizio di una possibile tossicità di *T. sinensis* per l'uomo. Non sussistono peraltro indizi che il parassitoide possa trasmettere malattie infettive. Non esiste neppure alcun motivo per supporre che il consumo di frutti di castagni infestati da *D. kuriphilus* e in seguito parassitizzati da *T. sinensis* possano rappresentare un pericolo per l'uomo.

Nel suo parere l'UFSP giunge pertanto alla conclusione che *T. sinensis* non comporti alcun pericolo per l'uomo e ne approva la messa in commercio in base alle considerazioni sopra esposte.

Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)

Nel suo parere l'UFAG ricorda che *Dryocosmus kuriphilus* è un parassita del castagno rinvenuto per la prima volta in Svizzera nel 2009, nei pressi di Mendrisio. Conformemente all'ordinanza dell'UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT; RS 916.202.1) *D. kuriphilus* è un organismo nocivo, soggetto in Svizzera a misure di lotta obbligatoria. Focolai isolati sono stati recentemente riscontrati nei Cantoni di Berna, Argovia e Zugo, probabilmente a seguito dell'importazione di materiale proveniente da vivai infestati. Da quando, quasi dieci anni fa, *D. kuriphilus* è stato accidentalmente introdotto in Italia (Cuneo, Piemonte), questo parassita infestante ha ormai invaso gran parte dell'Italia. In Ticino la situazione è attualmente tale dall'essere prossimi a dichiarare il Cantone, come pure la Mesolcina, zona contaminata ai sensi dell'articolo 2, lettera j dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20). Una situazione analoga è osservata, benché su scala minore, nello Chablais (parte della valle del Rodano compresa tra Massongex (VS) e Villeneuve (VD)), dove *D. kuriphilus* è arrivato per diffusione naturale attraverso la riva meridionale del Lago Lemano (Alta Savoia, Francia). Oltre all'Alta Savoia, anche gran parte della Francia meridionale è oggi interessata dalle devastazioni di *D. kuriphilus*. Seguendo l'esempio dell'Italia, dove lanci di *T. sinensis* per la lotta biologica contro *D. kuriphilus* vengono effettuati ormai da diversi anni, la Francia ha proceduto l'anno scorso ai primi rilasci finalizzati all'introduzione di questo organismo ausiliario. In Italia l'insediamento di *T. sinensis* è consolidato e lanci sono stati effettuati non lontano dalla Svizzera. La probabilità che questo insetto arrivi prima o poi dai Paesi vicini dovrebbe dunque essere presa in considerazione nella risposta alla domanda d'autorizzazione del Ticino. La lotta contro il cinipide mediante insetticidi è poco efficace e poco ipotizzabile in Svizzera, tanto più alla luce del divieto di usare insetticidi nel bosco. Il ricorso a un organismo ausiliario costituisce perciò il metodo più promettente per attenuare l'entità dei danni prodotti da *D. kuriphilus*.

Ufficio federale di veterinaria (UFV)

L'UFV non ha alcuna obiezione contro la messa in commercio di *T. sinensis*.

2.2.2 Analisi e valutazione del rischio da parte un esperto del CABI Europe-Switzerland

Considerato che nella domanda d'autorizzazione manca l'analisi e la valutazione del rischio secondo l'allegato 4 OEDA e che quella in oggetto è la prima domanda di autorizzazione per la messa in commercio di un organismo alloctono per la lotta biologica classica secondo l'articolo 30 OEDA, la domanda d'autorizzazione è stata sottoposta anche a un esperto esterno del CABI Europe-Switzerland. CABI Europe-Switzerland è un'istituzione internazionale di ricerca leader nel campo della lotta biologica contro piante e animali invasivi alloctoni con sede a Delémont.

Il rapporto dell'esperto del CABI in merito all'analisi e alla valutazione del rischio legato alla messa in commercio di *T. sinensis* per la lotta biologica a *D. kuriphilus* è stato consegnato all'UFAM il 28 marzo 2012. Il documento comprende: 1) un esame della domanda d'autorizzazione del Cantone Ticino, 2) un'analisi e una valutazione del rischio sulla base sia dei dati forniti nella domanda sia di altre pubblicazioni e perizie scientifiche, e 3) una raccomandazione riguardo all'emissione deliberata nell'ambiente di *T. sinensis* in Svizzera, comprendente indicazioni riguardo alle misure di sicurezza del caso.

Esame della domanda d'autorizzazione del Canton Ticino

Il rapporto dell'esperto del CABI solleva i seguenti punti:

- Nella domanda d'autorizzazione del Canton Ticino non sono menzionate tre pubblicazioni recenti importanti (EFSA 2010; Aebi et al., 2011 e Gibbs et al., 2011). Oltre a fornire valutazioni del rischio legato all'introduzione di *T. sinensis* in Europa, questi tre documenti esprimono pesanti riserve riguardo allo stato delle conoscenze relative all'impatto ecologico potenziale di tale operazione, specie sugli insetti galligeni indigeni ed i loro parassitoidi, e propongono indagini supplementari da effettuarsi prima di nuovi lanci. Non sono neppure citate le pubblicazioni più

recenti di Yara et al. che descrivono gli effetti non bersaglio sui parassitoidi indigeni in Giappone (Yara et al., 2007, 2010, 2011).

- Diverse sezioni della domanda d'autorizzazione sono compilate in modo molto succinto, riportando estratti di articoli, se non semplicemente i riferimenti a pubblicazioni o comunicazioni personali. Sui punti più importanti (p.es. specificità, ibridazione, disseminazione ecc.) si sarebbe auspicata un'argomentazione più diffusa. Dato il modo in cui è presentata, è impossibile effettuare una valutazione del rischio sulla base della sola domanda senza dover scorrere tutta la letteratura, citata e non.
- Le possibilità che vi siano effetti indesiderabili sull'ambiente sono occultate dall'affermazione secondo cui *T. sinensis* è monofago, cosa che secondo EFSA (2010), Aebi et al. (2011) e Gibbs et al. (2011) allo stato attuale delle conoscenze non è confermata. Pure la possibilità di ibridazione con *Torymus* indigeni, come quella osservata in Giappone, è scartata facendo semplicemente riferimento a comunicazioni personali.
- Il piano di sorveglianza menzionato concerne gli effetti positivi di *T. sinensis* su *D. kuriphilus*, ma nulla è previsto per sorvegliare gli eventuali effetti indesiderati sull'ambiente.
- Nella domanda d'autorizzazione non si fa chiaramente cenno ai rilasci che sono attualmente in corso in Lombardia, a dieci chilometri dal confine con il Ticino (Boriani, 2011). Benché questa informazione non sia formalmente richiesta dall'ordinanza, si tratta – secondo l'esperto del CABI – di un argomento importante per valutare il rischio ambientale aggiuntivo derivante da una campagna di lanci in Svizzera.

Analisi e valutazione del rischio

Secondo il rapporto dell'esperto del CABI, i possibili rischi di un'emissione di *T. sinensis* in Europa sono già stati individuati negli studi di EFSA (2010), Aebi et al. (2011) e Gibbs et al. (2011). L'esperto ne condivide le opinioni. Dato che *T. sinensis* non presenta pericoli per la salute umana, i rischi legati ai rilasci sono tutti di ordine ambientale. Nelle valutazioni del rischio summenzionate vengono precisati tre pericoli:

1. Cattiva identificazione del o dei parassitoidi introdotti in Italia

In Giappone, da dove proviene originariamente il ceppo introdotto in Italia, *T. sinensis* fa parte di un complesso di specie gemelle, difficilmente identificabili in base a criteri morfologici, ma differenziabili in base ai rispettivi spettri di ospiti (Yara, 2004, Yara et al., 2011). Aebi et al. (2007) hanno ventilato l'ipotesi che tra il 2005 e il 2007 sia stata introdotta in Italia più di una specie. Quacchia et al. (2008), che descrivono i rilasci, osservano che: «The population released in Italy could be made of specimens of both species (i.e. *T. sinensis* and *T. beneficus*) and their hybrids. However, due to the displacement of *T. beneficus* by *T. sinensis* in Japan (Yara et al., 2007), it is reasonable to infer that the population released in Italy should belong mostly to *T. sinensis*, ...». Secondo la domanda d'autorizzazione del Canton Ticino sembra che, in seguito ai rilasci effettuati in Italia, analisi molecolari abbiano confermato che in Ticino una sola specie, *T. sinensis*, si insediò su *D. kuriphilus*. È tuttavia bene notare che queste informazioni provengono da una comunicazione personale dell'équipe di ricercatori dell'Università di Torino (fonte peraltro affidabile) e che i risultati di queste analisi non sono ancora pubblicati. Non si conosce dunque né l'ampiezza di queste ricerche né se siano state condotte anche sui parassitoidi trovati in altre galle nella regione dei rilasci. Lanci di altre specie asiatiche aventi spettri di ospiti differenti potrebbero avere ripercussioni sulle popolazioni di insetti galligeni indigeni e sugli organismi associati (commensali, nemici naturali ecc.). Il lotto da lanciare in Ticino sarà tuttavia prelevato da *D. kuriphilus* nell'Italia del Nord, in un ambiente ecologico molto vicino a quello delle zone di rilascio. Seppure il lotto introdotto in Ticino dovesse essere contaminato da altre specie, si tratterebbe probabilmente di specie indigene già presenti in Ticino; nel caso, poco probabile, in cui si trattasse di specie esotiche introdotte con *T. sinensis* in Italia, queste ultime finirebbero comunque per giungere in Ticino da sole, anche senza rilascio.

2. Parasitizzazione di specie galligene indigene

La maggior parte dei parassitoidi di insetti galligeni, compresi i *Torymus* spp., possono attaccare diverse specie, spesso su numerose piante ospite differenti. Come specificato nella domanda d'autorizzazione, si suppone al contrario che *T. sinensis* sia monofago. Secondo Aebi et al. (2007, 2011) e Gibbs et al. (2011), la specificità di *T. sinensis* per *D. kuriphilus* è stata tuttavia poco studiata e le pubblicazioni disponibili non consentono di affermare con certezza che *T. sinensis* sia monofago. Quacchia et al (2008), che descrivono i primi rilasci effettuati in Italia, menzionano anch'essi che la specificità di *T. sinensis* non è stata ben valutata. Le informazioni provenienti dalla regione d'origine del parassitoide (Cina) sono frammentarie e contraddittorie (cfr. Aebi et al., 2011; Gibbs et al., 2011). In Giappone e negli Stati Uniti non sembra aver attaccato altri insetti galligeni (Cooper and Rieske, 2009), ma in base alle conoscenze dell'esperto in questi Paesi non è stato effettuato alcun test di specificità, né è stato condotto nelle regioni di rilascio uno studio sistematico della parassitizzazione dell'insieme delle comunità di insetti galligeni per identificare un eventuale attacco ad insetti non bersaglio. In Italia, solo tre insetti non bersaglio sono stati sottoposti a test di laboratorio (Quacchia et al., 2008) e, secondo EFSA (2010), Aebi et al. (2011) e Gibbs et al. (2011), le specie più suscettibili d'essere attaccate non sono state testate per ragioni di prossimità tassonomica e fenologica. La domanda d'autorizzazione fa cenno anche a una comunicazione personale, nonché a una nota (Alma, 2010), dell'Università di Torino che fanno stato di studi sulla parassitizzazione di insetti galligeni indigeni in Italia che non hanno individuato attacchi a insetti non bersaglio. Purtroppo non vi sono informazioni in merito all'ampiezza di questi studi, all'identità e al numero di specie galligene studiate, alle dimensioni dei campioni ecc.

La parassitizzazione di altre specie galligene potrebbe ripercuotersi sulle popolazioni di insetti galligeni stessi, ma anche sugli organismi associati (parassitoidi, commensali, ecc.). L'impatto che questi attacchi avrebbero sulle popolazioni di tali insetti e sulle loro relazioni trofiche dipendono ovviamente da: 1) il tasso di parassitizzazione e 2) le densità di popolazione delle specie non bersaglio. Il fatto che, finora, non siano stati segnalati indizi di parassitizzazione su insetti non bersaglio in Giappone, Stati Uniti e Italia è un indizio molto incoraggiante, ma non consente di escludere che una specie rara, di cui si sono raccolti pochi campioni, sia stata colpita.

È infine bene notare che, siccome sono attualmente in corso rilasci di *T. sinensis* in diversi siti della Lombardia, compreso nel Parco regionale Campo dei Fiori situato a una decina di chilometri dalla frontiera ticinese (Boriani, 2011), l'insetto entrerà comunque da sé in Ticino. Se, dunque, *T. sinensis* dovesse avere un effetto sugli insetti galligeni non bersaglio o sui loro parassitoidi, ciò avverrebbe con uguale intensità, che vi siano o meno lanci supplementari in Ticino.

3. Ibridazione con *Torymus* spp. indigeni

In Giappone, dove l'insetto è stato introdotto, la capacità di *T. sinensis* di ibridarsi con una specie indigena molto affine, *T. beneficus*, è dimostrata (Yara et al., 2007, 2010). Ibridi tra le due specie sono stati abbondantemente riscontrati in natura. È dunque assolutamente possibile che *T. sinensis* possa ibridarsi anche con dei *Torymus* spp. in Europa, in particolare con altre specie che attaccano *D. kuriphilus* quali *T. auratus*, *T. flavipes* e *T. scutellaris*. Per sostenere che in Italia non vi sia stata ibridazione sul campo la domanda d'autorizzazione cita una comunicazione personale e una nota (Alma, 2010) dell'Università di Torino, ma anche in questo caso non viene fornita alcuna informazione sui dati disponibili.

Un'ibridazione con uno o più parassitoidi indigeni potrebbe avere ripercussioni sull'integrità genetica e sulle popolazioni del parassitoide indigeno in questione, ma indirettamente anche sulle popolazioni degli ospiti indigeni di questo parassitoide. L'entità di questi effetti dipende da diversi fattori, fra cui il grado di ibridazione sul campo, la fitness degli ibridi o la nicchia ecologica esatta del parassitoide indigeno. Valutare questi fattori, e di conseguenza gli effetti dell'ibridazione nell'ambiente, è ovviamente impossibile se non si sa con quale specie *T. sinensis* potrebbe ibridarsi. In Giappone i rilasci di *T. sinensis* hanno quasi del tutto eliminato *T. beneficus* dal complesso parassitario di *D. kuriphilus* (Yara et al., 2007, 2010, 2011), ma benché l'ibridazione sul campo sia stata chiaramente dimostrata, il suo ruolo nel declino di *T. beneficus* non è ben definito. Il declino può anche essere dovuto a vantaggi biologici che favoriscono la specie esotica, quali ad esempio una maggiore capacità riproduttiva, un ovopositore più lungo o una maggiore competitività delle larve in caso di

multiparassitizzazione (Yara et al., 2007). L'esperto del CABI ritiene inoltre che sia opportuno notare che non ha trovato dati sul declino potenziale di *T. beneficus* sui suoi ospiti d'origine in Giappone, cosa questa che, a suo parere, costituisce un'informazione essenziale per valutare l'impatto reale di *T. sinensis* su questa specie indigena.

Come per le altre categorie di danni è importante notare che, vista l'ampiezza dei rilasci effettuati in Italia anche in regioni confinanti con il Ticino, se *T. sinensis* dovesse ibridarsi con un parassitoide indigeno, in Ticino o in Europa, lo farebbe ugualmente, con o senza lanci in Ticino.

Gestione del rischio

Come nella maggior parte dei casi di lotta biologica classica mediante introduzione è evidente che, una volta rilasciato il parassitoide in natura, i mezzi per evitare o ridurre eventuali effetti non bersaglio saranno molto limitati, se non del tutto nulli. *T. sinensis*, in particolare, è noto per diffondersi rapidamente da solo, con velocità che dopo alcuni anni di insediamento hanno toccato in Giappone i 60 km/anno (Moriya et al., 2003). Prima di effettuare dei rilasci è perciò molto importante, in questo tipo di strategia, limitare la probabilità di effetti non bersaglio sia mediante studi di laboratorio sia mediante studi sul campo nella zona d'origine. EFSA (2010), Aebi et al. (2011) e Gibbs et al. (2011) propongono protocolli dettagliati per valutare, in laboratorio: 1) la specificità di *T. sinensis* per *D. kuriphilus* in Europa e 2) la possibilità d'ibridazione con parassitoidi europei. Non si entrerà nel dettaglio di questi protocolli in questa sede, ma il fatto che *T. sinensis* sia stato rilasciato e si sia insediato, non solo in numerose regioni d'Italia ma anche in Francia (N. Borowiec, INRA, comunicazione personale) e che a medio termine si stabilirà probabilmente anche in tutte le regioni europee che gli sono favorevoli, può far dubitare della pertinenza di tali test di laboratorio. È più facile e meno costoso, al momento, studiare i potenziali effetti non bersaglio di *T. sinensis* sul campo, per esempio in Piemonte, dove il parassitoide è già presente da sette anni. Le informazioni fornite dall'équipe di ricercatori dell'Università di Torino al Canton Ticino sembra suggerire che studi di questo genere siano in corso. Sono accompagnati da osservazioni sui potenziali effetti non bersaglio anche i rilasci di *T. sinensis* in corso in Francia (N. Borowiec, INRA, comunicazione personale) e un monitoraggio sul campo di potenziali effetti non bersaglio dovrà essere incluso pure in eventuali lanci in Ticino. Ciò nondimeno, studiare in parallelo e raffrontare la specificità e l'ibridazione sia in laboratorio sia sul campo sarebbe oltremodo interessante e informativo per verificare la pertinenza di questo tipo di studio di laboratorio nel quadro di progetti di lotta biologica mediante introduzione.

Per gestire il rischio di introdurre un ceppo di nemici naturali non puro e che non contenga unicamente il parassitoide selezionato (cfr. rischio 1 qui sotto) il materiale da rilasciare è in genere allevato in laboratorio in modo da poter eliminare gli organismi non desiderabili. In questo caso particolare, l'operazione consiste in una traslocazione dall'Italia del Nord verso il Ticino e non in un'introduzione da un altro continente. In quest'ottica, un'introduzione di individui d'altra specie sarebbe meno critica (cfr. qui sotto). Occorrerà comunque fare il possibile per assicurarsi, insieme ai collaboratori dell'Università di Torino, che tutti gli individui appartengano alla specie desiderata.

Conclusioni e raccomandazioni

Il rischio che *T. sinensis* abbia effetti negativi sull'ambiente in Europa è basso, ma non trascurabile. Se la domanda d'autorizzazione riguardasse un primo rilascio, in Europa o in una regione geograficamente isolata, sarebbe raccomandato effettuare investigazioni supplementari prima di qualsiasi lancio, allo scopo di verificare principalmente la specificità di *T. sinensis* e il suo potenziale d'ibridazione con dei *Torymus* spp. indigeni (cfr. EFSA 2010, Aebi et al., 2011, Gibbs et al., 2011 per la metodologia). Si auspicerebbe inoltre che una domanda d'autorizzazione per il rilascio di un agente di lotta biologica contenesse informazioni più dettagliate di quelle fornite nella presente domanda. Sarebbe bene tener conto, fra l'altro, degli eventuali effetti non bersaglio e illustrare in dettaglio i metodi di allevamento e di rilascio come pure i piani di sorveglianza volti alla verifica degli effetti non bersaglio sul campo una volta effettuati i rilasci.

Ciò detto, considerando che:

- 1) *T. sinensis* è oggetto di massicci rilasci in Lombardia, a una decina di chilometri dal confine con il Ticino, come pure in numerose altre province italiane e dipartimenti francesi;
- 2) anche senza rilasci in Svizzera, *T. sinensis* finirà comunque per entrare e insediarsi nel nostro Paese entro i prossimi cinque anni grazie alle proprie capacità di diffusione;
- (3) le informazioni, invero preliminari e frammentarie, sulla situazione in Italia a sette anni dai primi rilasci non fanno stato di alcun effetto negativo sulle specie indigene né sull'ambiente;

appare evidente che rilasci aggiuntivi di *T. sinensis* in Ticino non aumenteranno il rischio di effetti non bersaglio da *T. sinensis* in Svizzera e in Europa. È tuttavia bene notare che, se più tardi si dovesse osservare un effetto indesiderabile, per esempio su degli insetti galligeni indigeni, i rilasci in Svizzera potrebbero essere considerati corresponsabili della situazione.

La rapidità d'espansione di *T. sinensis* e la presenza continua di castagni sul territorio ticinese indicano che sarebbe inutile limitare i rilasci a certe zone del Cantone. Come questo, anche le regioni dei Grigioni limitrofe al Ticino (Val Mesolcina, Val Calanca) e alla Lombardia (Val Bregaglia, Val Poschiavo, Val Monastero) verrebbero invase abbastanza rapidamente da *T. sinensis*, anche senza rilasci in Svizzera. La valutazione del rischio fatta per il Ticino è dunque valida anche per dette valli grigionesi. Il parassitoide metterà probabilmente più tempo per raggiungere il resto della Svizzera a causa della barriera naturale delle Alpi. Sarebbe forse giudizioso attendere quindi le valutazioni dei rilasci in Italia e in Ticino e l'analisi dei loro effetti, positivi o negativi che siano, prima di decidere di rilasciare il parassitoide in queste regioni. Va tuttavia notato che le Alpi non hanno impedito a *D. kuriphilus* di invadere rapidamente altre regioni della Svizzera. In Vallese è ad esempio entrato dalla Francia. Nel 2010 e nel 2011 sono stati effettuati rilasci di *T. sinensis* in cinque Dipartimenti del sud-est della Francia e nuovi lanci sono previsti nel 2012 in altri quattro Dipartimenti (N. Borowiec, INRA, comunicazione personale). È dunque probabile che a breve o medio termine il parassitoide entri da sé anche nelle altre regioni della Svizzera.

Nel caso in cui si decidesse a favore di un rilascio di *T. sinensis* in Svizzera, l'esperto del CABI raccomanda vivamente al Canton Ticino e all'UFAM di affiancare ai programmi di monitoraggio dell'insediamento del parassitoide e del suo effetto positivo sulle popolazioni di *D. kuriphilus* anche un programma di monitoraggio degli effetti sugli organismi non bersaglio. Dal momento che studi simili sono in corso in Italia e in Francia, sarebbe opportuno per questo utilizzare protocolli comuni.

2.2.3 Valutazione da parte dell'UFAM

Nella sua valutazione l'UFAM tiene conto sia dei pareri espressi dai servizi specializzati sia dell'analisi e valutazione del rischio fatta dall'esperto del CABI Europe-Switzerland.

Pericolo e pregiudizio ai danni della diversità biologica

Secondo l'articolo 30 capoverso 1 OEDA, la domanda di autorizzazione per la messa in commercio di piccoli invertebrati alloctoni che deve essere presentata nell'ambito della procedura di autorizzazione determinante secondo l'articolo 26, deve contenere tutti i dati necessari per documentare che l'utilizzazione degli organismi non viola le esigenze di cui agli articoli 15 e 16 OEDA. Secondo l'articolo 15 OEDA, l'utilizzazione nell'ambiente di organismi alloctoni deve avvenire in modo tale da non mettere in pericolo l'uomo, gli animali e l'ambiente e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. In particolare secondo il capoverso 1 lettera d dello stesso articolo, l'utilizzazione non deve mettere in pericolo l'esistenza di specie di organismi non bersaglio.

I rischi per l'ambiente, e in particolare per la diversità biologica, che potrebbero derivare dalla messa in commercio di *T. sinensis* in Svizzera sono diffusamente descritti nel parere della CFSB (punto 2.2.1.1), nel rapporto dell'esperto del CABI (punto 2.2.2), nonché nella letteratura ivi citata. Tra questi, i principali sono:

1. la possibilità che, alla luce delle esperienze fatte in Italia (emissione di individui di *T. sinensis* non univocamente identificati), vengano messe in commercio anche in Svizzera altre specie o ibridi di *Torymus* di cui non si conoscono gli effetti sull'ambiente;
2. la possibilità che vi siano effetti negativi sui cinipidi indigeni (p.es. sui cinipidi delle querce, cfr. anche Aebi et al., 2011);
3. la possibilità di un'ibridazione di *T. sinensis* con specie di *Torymus* indigene (p.es. *T. auratus*, *T. flavipes* o *T. scutellaris*).

Malgrado siano stati forniti i dati e le informazioni supplementari pertinenti richiesti in corso di procedura, l'UFAM giunge alla conclusione che i dati e le informazioni a disposizione non bastano per escludere con sufficiente verosimiglianza che la messa in commercio di *T. sinensis* possa avere effetti negativi sull'ambiente e recare in particolare pregiudizio alla diversità biologica, così come del resto menzionato dagli esperti del CABI e della CFSB,.

Eliminazione degli effetti negativi prodotti da D. kuriphilus sulle piante di castagno attraverso la messa in commercio di T. sinensis in Svizzera

Secondo l'articolo 8 capoverso 2 lettera d OEDA, i boschi rientrano fra gli spazi vitali particolarmente sensibili o degni di protezione. Secondo l'articolo 16 capoverso 1 OEDA, in spazi vitali particolarmente sensibili o degni di protezione di cui all'articolo 8 capoverso 2 lettere a–d, l'utilizzazione diretta di organismi alloctoni nell'ambiente è ammessa soltanto se serve a prevenire o a eliminare pericoli o pregiudizi per l'uomo, gli animali e l'ambiente oppure per la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. Ciò significa che la messa in commercio di *T. sinensis* in Ticino è ammissibile soltanto se essa serve ad eliminare gli effetti negativi prodotti dal cinipide galligeno del castagno su boschi e selve castanili..

La CFSB afferma nel suo parere che successi convincenti nella lotta biologica al cinipide galligeno del castagno attraverso *T. sinensis* sono stati finora documentati solo in Giappone. L'efficacia di *T. sinensis* non è stata dimostrata in nessun ecosistema comparabile al Ticino. Come risulta anche dall'esame della domanda d'autorizzazione compiuto dall'UFAM, il successo dell'emissione di *T. sinensis* in Italia consiste finora unicamente nel fatto che l'organismo vi si è insediato e che in determinati luoghi di rilascio ha raggiunto tassi di parassitizzazione anche elevati (0,3 - 70% a seconda del luogo di rilascio e del numero di anni trascorsi dall'emissione, DIVAPRA, 2011b). Mancano tuttavia dati o informazioni conclusive che dimostrino una riduzione dell'infestazione da cinipide galligeno del castagno in Italia. L'apparente successo mostrato dal metodo di controllo usato in Italia si basa su una comunicazione personale di Alma e Quacchia che non può essere verificata (punto 27 del dossier tecnico).

Sia l'esperto del CABI che la CFSB e l'UFAG presumono che, data la sua elevata velocità di diffusione (fino a 60 km/anno secondo Moriya et al., 2003 e almeno 10 km/anno dal rilascio in Italia secondo DIVRAPA, 2011b), *T. sinensis* arriverà prossimamente in Svizzera da solo. Secondo il rapporto dell'esperto del CABI, rilasci aggiuntivi di *T. sinensis* nel Canton Ticino non comporterebbero di fatto rischi supplementari per l'ambiente e la biodiversità. D'altro canto, dalle informazioni contenute nella domanda d'autorizzazione non si evincono neanche quali benefici un rilascio supplementare *T. sinensis* apporterebbe nel Canton Ticino per giustificare un'utilizzazione potenzialmente pericolosa di questo organismo alloctono nei boschi di castagno secondo l'articolo 16 OEDA. Se il *T. sinensis* rilasciato a dieci chilometri dal confine svizzero dovesse effettivamente parassitizzare con successo il cinipide galligeno del castagno in Italia ci si può attendere che, in virtù dei rilasci di *T. sinensis* nel nord Italia, lo farà con successo anche nel Canton Ticino.

Ulteriori osservazioni

La CFSB afferma nel suo parere che accoglierebbe con favore il rilascio di *T. sinensis* nel Canton Ticino a condizione che il lancio fosse accompagnato da studi entro cui poter rilevare i dati mancanti ai fini dell'analisi del rischio e della verifica dell'efficacia. Dall'esame compiuto dall'UFAM risulta tuttavia che il piano di sorveglianza in caso di eventuale rilascio di *T. sinensis* nel Canton Ticino

prevede unicamente la determinazione dell'infestazione da cinipide galligeno del castagno e della presenza di *T. sinensis* (punto 4 della documentazione fornita posteriormente alla domanda iniziale). Un vero e proprio piano di sorveglianza secondo l'articolo 30 capoverso 2 lettera e OEDA, che consenta al richiedente di verificare se dalla messa in commercio di *T. sinensis* possono risultare eventuali effetti negativi per l'ambiente, non è dato. Mancano inoltre riflessioni su come poter arginare eventuali effetti negativi prodotti dalla messa in commercio di *T. sinensis* sull'ambiente (punto 4 del dossier tecnico). Nella domanda mancano altresì indicazioni precise quanto ai siti di rilascio previsti nel Cantone. Si indica soltanto che *T. sinensis* sarebbe impiegato in Ticino, dove la presenza del cinipide supera il 50 per cento delle gemme colpite per albero (punto 13 del dossier tecnico).

L'UFAM è disposto a procedere a una nuova valutazione della domanda d'autorizzazione del Cantone Ticino non appena il richiedente avrà inoltrato ulteriori documenti che dimostrano che la messa in commercio di *T. sinensis* in Svizzera soddisfa le esigenze di cui agli articoli 15 e 16 OEDA e che contengono un piano di sorveglianza secondo l'articolo 30 capoverso 2 lettera e OEDA. Tale piano di sorveglianza dovrebbe consentire al richiedente di verificare se le ipotesi alla base dell'analisi e della valutazione del rischio secondo l'allegato 4 sono giuste e se le misure di protezione adottate per adempiere alle esigenze di cui agli articoli 15 e 16 sono sufficienti.

C. DECISIONE


In base a dette considerazioni e visto l'articolo 29a capoverso 1 LPAmb nonché gli articoli 8, 15, 16, 25 e ss. e 42 e ss. OEDA

si decide:

1. La domanda d'autorizzazione per il lancio del parassitoide *Torymus sinensis* del 24 gennaio 2012 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona, è rifiutata.
2. La decisione è notificata per iscritto al richiedente (Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona).
3. La decisione è comunicata per conoscenza a:
 - Ufficio federale della sanità pubblica
 - Ufficio federale dell'agricoltura
 - Ufficio federale di veterinaria
 - Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano
 - Commissione federale per la sicurezza biologica

3003 Berna, 29 maggio 2012

UFFICIO FEDERALE DELL'AMBIENTE


Hans Hosbach
Capodivisione

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, CH-3000 Berna 14, dal 1 luglio 2012: casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica della decisione stessa. Tale termine decorre dal giorno successivo alla notifica.

L'atto di ricorso deve essere depositato in due esemplari. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

BIBLIOGRAFIA

I seguenti studi non sono citati nella domanda d'autorizzazione del Canton Ticino, ma sono richiamati nei pareri dei servizi specializzati o nell'analisi e valutazione del rischio a cura del CABI:

- Aebi A, Schoenenberger N, Bigler F (2011) Evaluating the use of *Torymus sinensis* against the chestnut gall wasp *Dryocosmus kuriphilus* in the Canton Ticino, Switzerland. Agroscope Reckenholz-Tänikon (ISBN: 9733-905733-20-4).
- Boriani M (2011) Il programma di lotta biologica al Cinipide galligeno del Castagno in Lombardia. Presentazione al Parco regionale Campo dei Fiori–Brinzio (Varese) – 17 giugno 2011.
- EFSA (2010). Panel on Plant Health: Risk assessment of the oriental chestnut gall wasp, *Dryocosmus kuriphilus* for the EU territory and identification and evaluation of risk management options. EFSA Journal: 8, 1619.
- Gibbs M, Schönrogge K, Alma A, Melika G, Quacchia A, Stone GN, Aebi A (2011) *Torymus sinensis*: a viable management option for the biological control of *Dryocosmus kuriphilus* in Europe? Biocontrol 56:527–538.
- Yara K, Sasawaki T, Kunimi Y (2007) Displacement of *Torymus beneficus* (Hymenoptera, Torymidae) by *T. sinensis*, an indigenous and introduced parasitoid of the chestnut gall wasp, *Dryocosmus kuriphilus* (Hymenoptera: Cynipidae), in Japanese chestnut fields: possible involvement in hybridization. Biological Control 42:148–154
- Yara K, Sasawaki T, Kunimi Y (2010) Hybridization between introduced *Torymus sinensis* (Hymenoptera: Torymidae) and indigenous *T. beneficus* (late-spring strain), parasitoids of the Asian chestnut gall wasp *Dryocosmus kuriphilus* (Hymenoptera: Cynipidae). Biological Control 54:14–18
- Yara K, Matsuo, K. Sasawaki T, Shimoda T, Moriya S (2011) Influence of the introduced parasitoid *Torymus sinensis* (Hymenoptera: Torymidae) on *T. koreanus* and *T. beneficus* as indigenous parasitoids of the chestnut gall wasp *Dryocosmus kuriphilus* (Hymenoptera: Cynipidae) on chestnut trees in Nagano Prefecture, Japan. Applied Entomology and Zoology. Early view: DOI 10.1007/s13355-011-0088-0

Altri riferimenti sono citati nella domanda d'autorizzazione del Canton Ticino e non sono ripetuti in questa sede.

